

COMUNICATO STAMPA

I chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina fiscale del trust

La tassazione del trust diventa più chiara. La nuova normativa introdotta con la finanziaria 2007 si applica ai trust residenti nel territorio dello Stato, sia che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o nel caso non risultino avere quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. L'imposta colpisce anche i "trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato". L'agenzia delle Entrate, con la circolare numero 48 fornisce i chiarimenti relativi alle norme che hanno completato il quadro già esistente e sancito, in via definitiva, l'appartenenza del trust ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

In particolare, come spiega l'Agenzia, riguardo alla tassazione, due sono le tipologie di trust considerate:

- con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari, cosiddetto "trust trasparente";
- senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono attribuiti al trust medesimo, ovvero il "trust opaco".

Qualora un trust risulti opaco e, al medesimo tempo, trasparente, per esempio quando parte del reddito di un trust è accantonata a capitale e parte è invece attribuita ai beneficiari, allora in questo caso "il reddito accantonato sarà tassato in campo al trust - come spiega la Circolare - mentre il reddito ricondotto ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito sarà imputato a questi ultimi".

In merito alle regole da seguire per definire la residenza del trust, questa sarà individuata applicando i criteri generalmente utilizzati riguardo ai soggetti Ires. Il trust si considera quindi residente nel territorio dello Stato al verificarsi, per la maggior parte del periodo d'imposta, di almeno una delle condizioni seguenti: sede legale nel territorio dello Stato; sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato e oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato. A questo riguardo, un utile strumento è rappresentato dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Gli adempimenti – In quanto soggetto passivo d'imposta, il trust è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires, a cominciare dalla presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, nei modi e nei tempi stabiliti per tali soggetti. Inoltre, "il trust residente – come chiarito all'interno della Circolare – dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita Iva". Tutti gli adempimenti sono assolti dal *trustee*. Si ricorda inoltre che il trust è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi all'Irap.

Imposte indirette – Ai fini delle imposte indirette l'istituto del trust è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni relativamente all'atto dispositivo con il quale il soggetto che istituisce il trust, cosiddetto *settlor*, vincola i beni in trust. Per la determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, si guarda al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e *trustee*). Nel trust di scopo, nel quale non è indicato un beneficiario finale, l'imposta è dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti".

Qualora l'atto istitutivo del trust non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (che verrà disposto in un momento successivo), si applica l'imposta di registro in misura fissa.

Sempre all'atto dispositivo sono da ricondurre eventuali imposte ipotecarie e catastali, sempre in riferimento alla costituzione di "vincoli di destinazione".

Termini e decorrenza – Le nuove disposizioni stabilite dalla Finanziaria 2007 sui trust si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il testo completo della Circolare 48 è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della sezione "Circolari, risoluzioni, comunicati", mentre per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate - www.fiscooggi.it - dove è pubblicato un dettagliato articolo.

Roma, 6 agosto 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)